

Indirizzi strategici generali e Linee guida per il monitoraggio dei Piani industriali delle società partecipate dalla Regione

Premessa

Il presente documento contiene gli indirizzi strategici generali e le linee guida per il monitoraggio delle società partecipate dalla Regione, impartendo apposite direttive e raccomandazioni all'organo amministrativo delle società partecipate sui seguenti punti:

- a) indirizzi strategici generali;
- b) contenuti minimi e tempi dei piani industriali;
- c) modalità e tempi per il relativo monitoraggio.

Indirizzi strategici generali

La Giunta della Regione Toscana esprime l'esigenza che il Piano strategico persegua un costante miglioramento dei risultati della gestione operativa a cui si dovrà associare un tendenziale equilibrio economico, ed assicuri una struttura finanziaria equilibrata.

Contenuto minimo e tempi dei Piani industriali

L'**orizzonte temporale del piano** deve fare esplicito riferimento all'esercizio in corso e ai due seguenti. Laddove la società lo ritenga opportuno è possibile estendere l'orizzonte del piano ad ulteriori esercizi: ciò risulta utile qualora sia necessario mostrare gli effetti di scelte strategiche che si realizzeranno in periodi di tempo più ampi.

I **requisiti minimi** che devono essere desumibili dal Piano industriale sono:

- I) la sostenibilità finanziaria, ossia l'assenza di gravi squilibri finanziari;
- II) la coerenza, vale a dire l'assenza di "fattori di incoerenza" nei piani;
- III) l'attendibilità, che fa riferimento alla fondatezza delle ipotesi.

La strutturazione del piano industriale

- 1 Il progetto strategico proposto
- 2 Le principali azioni realizzative
- 3 La sintesi dei principali dati finanziari attesi
 - i. Ricavi
 - ii. EBITDA
 - iii. EBIT
 - iv. Utile netto
 - v. Capitale investito netto
 - vi. Posizione finanziaria netta
- 4 La strategia competitiva delle singole *SBU (strategic business unit)*
- 5 Evoluzione dei principali dati finanziari storici per *SBU*

- 6 Azioni, tempistica
- 7 Impatto economico-finanziario delle azioni
- 8 Impatto organizzativo
- 9 Condizioni e vincoli all'implementazione
- 10 Le ipotesi alla base delle previsioni economico-patrimoniali-finanziarie
- 11 I dati previsionali a confronto con i dati storici
- 12 Prospetti di sintesi: Conto economico pluriennale, Stato patrimoniale pluriennale e Piano finanziario pluriennale
- 13 Aspetti critici da evidenziare

Tempi

La redazione del Piano industriale deve essere effettuata nel rispetto delle tempistiche previste dal Piano di razionalizzazione ordinaria approvato annualmente dalla Regione Toscana.

La redazione del Piano industriale, inoltre, dovrà essere effettuata almeno nei seguenti momenti della vita sociale:

- un aumento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di un Piano di investimenti;
- modifiche significative del progetto strategico della società;
- assunzione di un finanziamento finalizzato alla realizzazione di un Piano di investimenti;
- in occasione di manifeste situazioni di criticità economico/finanziarie.

L'aggiornamento del Piano industriale dovrà essere effettuata per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari e patrimoniali quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, viene evidenziato un risultato economico negativo e significativamente diverso da quello del piano. In tale ipotesi l'aggiornamento dovrà essere elaborato entro il successivo **30 settembre**.

Il piano industriale dovrà essere aggiornato anche rispetto alle azioni strategiche quando intervengono eventi che portano ad un superamento delle ipotesi di base.

Modalità e tempi per il monitoraggio

Il monitoraggio del piano industriale è realizzato attraverso la predisposizione di una relazione infrannuale di monitoraggio che illustri:

- la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società;
- l'evoluzione degli obiettivi operativi individuati nel Piano industriale.

Regole di redazione e contenuto minimo delle relazioni infrannuali di monitoraggio

Le seguenti regole di redazione si riferiscono solo alle società partecipate che non hanno alcun obbligo normativo di redigere una situazione o bilancio infrannuale.

La relazione infrannuale deve comunque rispettare la regola generale di rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato di esercizio. La situazione infrannuale deve permettere un raffronto con analogo periodo precedente e con i dati di chiusura dell'esercizio precedente.

Struttura della relazione infrannuale

La relazione infrannuale è composta da :

- Conto economico;

- Stato patrimoniale;
- Nota esplicativa a corredo.

Principi generali di redazione

Competenza - Ogni costo o ricavo va imputato in stretta aderenza alla competenza economica riferita al periodo considerato. Della stagionalità è necessario dare conto nelle note a corredo della relazione infrannuale. I principi contabili da applicare sono omogenei a quelli del bilancio di esercizio con le seguenti correzioni:

Costi di ricerca e sviluppo. Non è possibile capitalizzare al termine del periodo infrannuale, rinviando la decisione e la verifica dei presupposti di una capitalizzazione al termine dell'esercizio annuale.

Costi di manutenzione. Se sono previste delle manutenzioni cicliche effettuare accantonamenti periodici nei bilanci infrannuali.

Contributi pubblici. Vengono iscritti quando si verificano i presupposti per la competenza (incasso o diritto acquisito) come per il bilancio di esercizio.

Ammortamento delle immobilizzazioni. Da effettuare in relazione ai soli cespiti che sono disponibili e pronti all'uso nel periodo infrannuale. Non è consentito calcolare ammortamenti in funzione di acquisizioni o dismissioni pianificate nel corso dell'esercizio.

Imposte. Si applica la concezione di "autonomia del bilancio intermedio" e si commisura il carico fiscale all'utile lordo di ogni periodo, utilizzando però l'aliquota fiscale annua effettiva cioè quella che si presume in vigore a fine esercizio.

Nota esplicativa - La nota esplicativa dovrà dare conto della eventuale stagionalità dei ricavi. Essa illustra inoltre i criteri seguiti nella predisposizione delle situazioni contabili infrannuali.

Contenuto della Relazione infrannuale di monitoraggio

La relazione di monitoraggio dovrà contenere:

- a) l'analisi della situazione infrannuale rispetto alle previsioni economico-finanziarie contenute nel piano industriale (eventualmente aggiornate);
- b) la descrizione dello stato di realizzazione delle azioni individuate nel Piano Industriale

Tempi

La relazione infrannuale di monitoraggio deve essere redatta entro il 31 agosto, salvo diversa previsione normativa.

Destinatari

La relazione infrannuale di monitoraggio è trasmessa alla Regione Toscana entro 5 giorni dal termine di redazione sopra individuato.

Il nuovo Piano Industriale o il suo aggiornamento dovrà essere comunicato al socio Regione Toscana, entro 5 giorni dall'adozione del documento da parte degli amministratori e in ogni caso nei termini previsti per il suo monitoraggio.

Direzioni competenti per materia

Al fine di assumere ogni informazione e valutazione utile a rappresentare compiutamente il quadro economico e finanziario delle società in crisi per redigere il *Rapporto di Monitoraggio delle società*

partecipate, le Direzioni competenti in materia devono inviare alla Direzione Programmazione e Bilancio – Settore Programmazione finanziaria e finanza locale una Relazione entro il **10 settembre**.

Detta Relazione deve dare atto della coerenza degli obiettivi strategici dei piani industriali agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e fornire ogni altro elemento utile suscettibile di determinare effetti economici finanziari e patrimoniali sul bilancio delle società.

Relazione di monitoraggio alla Giunta regionale

La Direzione Programmazione e Bilancio – Settore Programmazione finanziaria e finanza locale, sulla base dell'esito del monitoraggio dei piani industriali, curerà la redazione di un *Rapporto di Monitoraggio delle società partecipate* che sarà presentato alla Giunta regionale entro il **30 settembre**.